



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Azienda Sanitaria Universitaria  
Integrata di Trieste



S.S.D. CONVENZIONI, RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE, ACQUISIZIONE E  
VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE - 1051 REG.DEC.

**OGGETTO:** Posti letto attribuibili in Residenza per anziani non autosufficienti. Approvazione del Bando per la presentazione delle domande per n. 290 posti letto nel territorio di competenza dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste.

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA  
INTEGRATA DI TRIESTE**

**DECRETO  
DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemiladiciotto**  
il giorno venti del mese di dicembre

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Adriano Marcolongo**

**nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 1637 dd. 1 settembre 2017**

**OGGETTO:** Posti letto attribuibili in Residenze per anziani non autosufficienti. Approvazione del Bando per la presentazione delle domande per n. 290 posti letto nel territorio di competenza dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste.

Premesso che:

✚ con D.G.R. FVG n. 185 dd. 02.02.2018, la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato le “Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario e sociosanitario Regionale per l’anno 2018;

✚ al punto 3.5.1. della predetta D.G.R. n. 185/2018 cit. “Anziani non autosufficienti”, si evidenzia che la Regione Friuli Venezia Giulia “... ha avviato, da alcuni anni, un importante processo di riqualificazione della rete dei servizi residenziali e semiresidenziali per anziani, volto a migliorare la capacità di governo, l'appropriatezza, l'equità e la qualità complessiva dell'assistenza da questi fornita. Obiettivo del processo di riqualificazione è quello di portare la persona anziana e i suoi bisogni al centro del sistema e della rete dei servizi e di attuare una strategia incentrata sulla personalizzazione del processo di cura, che prevede un nuovo sistema di valutazione del bisogno e una coerente classificazione dello stesso in diversi livelli di intensità e complessità assistenziale, a cui devono corrispondere idonee tipologie di offerta”;

✚ è attualmente in fase di revisione il D.P. Reg. FVG n. 144 dd. 13.07.2015 “Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani”, con l'intento di modificare:

- “gli articoli del titolo X ‘Processo di riclassificazione delle residenze già funzionanti’, attribuendo alle Aziende Sanitarie - ai sensi dell’art. 9, comma 4, della L.R. FVG n. 31/2017 - il compito di riautorizzare le strutture secondo la nuova classificazione prevista dal Regolamento;

- alcuni requisiti minimi autorizzativi degli allegati B e C del Regolamento” (D.G.R. FVG n. 185/2018 cit.);

✚ le A.A.S. e le A.S.U.I. attuano il processo di riclassificazione delle residenze per anziani già autorizzate al funzionamento, secondo quanto previsto dalle modifiche apportate al titolo X del D.P.Reg. n. 144/2015 cit., in particolare, supportando la Regione nella valutazione delle domande di nuova classificazione presentate dagli enti gestori delle Strutture residenziali ai fini del rilascio del parere di ammissibilità della domanda;

✚ con D.G.R. FVG n. 185/2018 cit., inoltre, la Regione Friuli Venezia Giulia ha previsto di aumentare - per l’anno 2018 - il numero di posti letto convenzionabili aggiuntivi “assegnati a ciascuna Azienda (per l’A.S.U.I.Ts n. 127 p.l.) sulla base dei seguenti criteri:

- posti letto per non autosufficienti, rientranti nella programmazione regionale degli investimenti presenti su ciascun territorio aziendale;
- fabbisogno di posti letto convenzionabili definito dalla D.G.R. n. 672/2015 per ciascuna Azienda.

*Le Aziende procedono alla stipula degli accordi contrattuali per l’assegnazione dei suddetti posti aggiuntivi secondo le indicazioni e i criteri d priorità che verranno definiti e comunicati dalla Regione.”*

atteso che, con D.G.R. n. 1828 dd. 05.10.2018, la Regione Friuli Venezia Giulia - rilevando che “nonostante l'aumento di posti letto convenzionabili stabilito con le Linee di gestione 2018, non è assicurata un'adeguata omogeneità sul territorio regionale, rispetto al fabbisogno di posti letto convenzionabili definito con DGR 672/2015..” e che “..la maggior carenza è riscontrabile nei territori dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste ..” – ha stabilito, fra altro, di aumentare i posti letto convenzionabili aggiuntivi previsti per l'A.S.U.I.Ts di ulteriori 163, per un totale di n. 290 posti letto;

vista, inoltre la D.G.R. n. 1828/2018 cit., con la quale la Regione Friuli Venezia Giulia ha, altresì, stabilito che:

- “ferma restando la facoltà dell’Azienda di verificare l’adeguatezza qualitativa del servizio offerto, gli accordi contrattuali per l’assegnazione dei suddetti posti letto aggiuntivi vadano stipulati con le residenze per anziani non autosufficienti riclassificate ai sensi del Titolo X del decreto del Presidente della Regione 144/2015 e aventi dei posti letto in uno o più nuclei strutturali di tipologia N3 di cui all’articolo 11, comma 1, lett. c) del predetto decreto”;
- “le Aziende sanitarie provvedano a convenzionare prioritariamente i posti letto aggiuntivi con le residenze rientranti nella programmazione regionale degli investimenti”;
- “gli eventuali posti aggiuntivi residui debbano essere assegnati dalle Aziende sanitarie territorialmente competenti mediante una procedura a bando”;
- i posti aggiuntivi di cui al punto precedente:
  - “debbano essere attribuiti alle strutture che abbiano un’offerta di posti letto di tipologia N3 già autorizzata alla data della presente deliberazione nonché a quelle che alla medesima data abbiano ottenuto dalla Regione, nell’ambito del processo di riclassificazione, il parere di ammissibilità di un progetto di adeguamento che preveda, entro un anno dalla data di conclusione del processo di riclassificazione, l’aggregazione di diverse unità di offerte già autorizzate al fine di realizzare una residenza per anziani non autosufficienti di 2° o 3° livello”;
  - “debbano essere attribuiti alle singole strutture in modo da garantire che, in ciascuna di esse, venga assicurata una percentuale di copertura del totale dei posti letto di tipologia N3 della stessa. Ogni struttura già convenzionata può sottoscrivere convenzioni per nuovi posti letto solo qualora tutti gli altri partecipanti al bando raggiungano la percentuale di copertura ad essa già assicurata dalle convenzioni in essere. Sono comunque fatte salve le convenzioni già in atto che comportino il superamento della percentuale”;

tenuto conto infine che, inoltre, sempre con D.G.R. n. 1828/2018 cit., la Regione Friuli Venezia Giulia ha precisato che “le Residenze per anziani assegnatarie dei posti letto aggiuntivi, al momento della sottoscrizione dell’accordo contrattuale di assegnazione dei posti letto in questione, devono garantire lo standard di personale previsto dal decreto del Presidente della Regione 144/2015 per i nuclei strutturali di tipologia N3” e che “la competente Direzione centrale provvederà a fornire le indicazioni alle Aziende sanitarie per l’applicazione uniforme dei criteri” riportati al paragrafo precedente;

acclarato che, con nota Prot. 23097/P dd. 06.12.2018 della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità (Prot. A.S.U.I.Ts n. GEN.67112-A dd. 06.12.2018), la Regione Friuli Venezia Giulia ha trasmesso all’A.S.U.I.Ts il testo del “Bando per la presentazione delle domande per il convenzionamento di posti letto in Residenza per anziani non autosufficienti” unitamente al relativo “Allegato 1 - Domanda e dichiarazione sostitutiva”, lasciando libera l’Azienda medesima di integrare e modificare il testo, purché nel rispetto delle previsioni della D.G.R. n. 1828/2018 cit.;

verificato che la bozza del Bando è stata esaminata dai competenti Uffici afferenti ai Distretti n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4, che hanno implementato il comma 4 dell'art. 9 "Stipula della convenzione", lettera a), inserendo un elenco di requisiti sanitari e di assistenza, necessari al fine di verificare l'adeguatezza del servizio offerto dalle Residenze per anziani;

considerato che l'inserimento dell'elenco dei requisiti comporta la conseguente e necessaria valutazione dei medesimi ai fini dell'accoglimento della domanda nonché un'eventuale comparazione nel caso in cui l'offerta di posti letto risultasse superiore al numero dei posti letto previsto;

ritenuto, pertanto, opportuno prevedere che tali requisiti saranno valutati da una Commissione, all'uopo appositamente costituita;

considerato, infine, di dover approvare il "Bando per la presentazione delle domande per gli accordi contrattuali concernenti l'attribuzione di posti letto in Residenze per anziani non autosufficienti", unitamente al relativo "Allegato 1 - Domanda e dichiarazione sostitutiva", quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

acclarato che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Bando predetto, le domande dovranno pervenire perentoriamente entro e non oltre le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del Bando, secondo i termini e le modalità ivi previste;

rilevato che il provvedimento è proposto dal Responsabile della SSD Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto e i cui uffici ne hanno curato l'istruzione e la redazione;

acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Sociosanitari;

## **II Direttore Generale**

### **Decreta**

per quanto esposto in narrativa, di:

1. approvare il "Bando per la presentazione delle domande per gli accordi contrattuali concernenti l'attribuzione di posti letto in Residenze per anziani non autosufficienti", unitamente al relativo "Allegato 1 - Domanda e dichiarazione sostitutiva", quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. stabilire che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Bando predetto, le domande dovranno pervenire perentoriamente entro e non oltre le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del Bando, secondo i termini e le modalità ivi previste;
3. pubblicare il presente atto integralmente sul sito internet aziendale.

Nessuna spesa consegue al presente provvedimento, che diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 21/92, come sostituito dall'art. 50 della L.R. n. 49/96, alla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dott. Adriano Marcolongo

Parere favorevole del  
Direttore Amministrativo  
Dott. Fulvio Franza

Parere favorevole del  
Direttore Sanitario  
Dott. Aldo Mariotto

Parere favorevole del  
Direttore dei Servizi Sociosanitari  
Dott. Flavio Paoletti